

---

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

ALLEGATO A1
-------------

<h1>CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE</h1>
---

<p><b>Procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento ai grossisti della distribuzione farmaceutica della fornitura di: a) farmaci, parafarmaci, altri prodotti necessari alle Farmacie retail di proprietà pubblica della Regione Liguria; b) farmaci, parafarmaci, altri prodotti necessari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per i casi di ridotto ed urgente consumo; per un periodo di n. 48 mesi.</b></p>
---

**Lotto unico**

**Numero gara 7851708**

---

## **Art. 1 Oggetto della fornitura**

Costituisce oggetto del presente Capitolato Tecnico il conferimento della fornitura a carattere continuativo di: a) farmaci, parafarmaci, altri prodotti necessari alle Farmacie retail di proprietà pubblica della Regione Liguria; b) farmaci, parafarmaci, altri prodotti necessari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per i casi di ridotto ed urgente consumo, quali risultano meglio precisati nei successivi articoli.

L'importo contrattuale potrà variare in relazione alle effettive necessità delle Farmacie e all'andamento del mercato senza diritto ad alcuna richiesta di variazione delle condizioni di fornitura da parte dell'aggiudicatario.

## **Farmacie retail di proprietà pubblica della Regione Liguria**

La presente fornitura non costituisce concessione di esclusiva. Nell'ottica di garantire agli utenti il miglior servizio possibile le Farmacie retail si riservano la facoltà di effettuare acquisti diretti (anche attraverso "gruppi di acquisto") laddove gli aggiudicatari non siano in grado di garantire tempestivamente la consegna dei prodotti richiesti nei casi di urgenza oppure a seguito di offerte a condizioni economicamente più vantaggiose, senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare pretese nei confronti delle stesse.

Qualora gli aggiudicatari del presente contratto inseriscano nel proprio listino di vendita offerte migliorative (ad esempio promozioni temporanee) rispetto a quanto sottoscritto a seguito dell'aggiudicazione della procedura di cui in oggetto, i medesimi saranno tenuti a garantire la stessa migliore scontistica ai soggetti contraenti, in aggiunta alle condizioni offerte in sede di gara.

## **Art. 2 Durata della fornitura**

Il presente contratto avrà durata di 48 mesi a decorrere dalla data stabilita nella relativa convenzione.

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016: la Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare un'opzione di proroga limitata a 180 giorni per le procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente, a condizione che non sia esaurito l'importo massimo contrattuale comprensivo del quinto d'obbligo.

## **Art. 3 Importo della Fornitura**

L'importo presunto del contratto per il periodo indicato all'art. 2, ammonta a complessivi € **23.594.534,10** IVA esclusa (compreso il quinto d'obbligo) e a € **19.662.111,75** I.V.A. esclusa (non computando il quinto d'obbligo), già al netto degli sconti minimi stabiliti. L'aggiudicazione avverrà all'operatore primo classificato per il 75,00% ed al secondo per il 25,00% dell'importo totale posto a base d'asta.

L'aggiudicazione a due operatori trova la propria motivazione nella necessità di assicurare la continuità delle forniture nell'ipotesi di mancata disponibilità temporanea dei prodotti da parte di uno dei due aggiudicatari in particolare in caso di rottura di stock.

L'operatore secondo classificato è obbligato, al pari del primo, all'esecuzione della fornitura, per la quota spettante.

#### **Art. 4 Amministrazioni contraenti**

Il contratto di fornitura di cui in oggetto si riferisce alle sottoelencate Farmacie pubbliche retail :

<b>Farmacia</b>	<b>Indirizzo</b>
Comune Albenga - Farmacia Comunale di Albenga	Via Don Isola, 11 – 17031 Albenga (SV)
Comune Albenga - Farmacia Comunale Centrale di Albenga	Via Milite Ignoto, 4 – 17031 Albenga (SV)
Comune Cogoleto - Farmacia Comunale di Cogoleto	Via Lungomare S. Maria, 11 – 16016 Cogoleto (GE)
E.o. Galliera - Farmacia esterna Ospedali Galliera	Mura del Prato, 12/r – 16128 Genova (GE)
Comune Ospedaletti - Farmacia Comunale di Ospedaletti	Via Matteotti, 92 – 18014 Ospedaletti (IM)
Comune Quiliano - Farmacia Comunale di Quiliano	Via Roma, 39 – 17047 Quiliano (SV)
Comune Rapallo - Farmacia Comunale di Rapallo	Via Arpinati, 41 – 16035 Rapallo (GE)

Il contratto di fornitura riguarda, altresì, le sottoelencate Farmacie delle Aziende Sanitarie della Regione Liguria relativamente agli acquisti di ridotto ed urgente consumo:

<b>Ente</b>	<b>Farmacia</b>	<b>Indirizzo</b>
ASL 1	Servizio Farmaceutico di Sanremo	Frazione Bussana – Via Aurelia, 97 - Sanremo
	Farmacia Ospedale Sanremo	Via Borea, 56 - Sanremo
	Farmacia ospedale Imperia	Via Sant'Agata, 57 - Imperia
	Farmacia Ospedale Bordighera	Via Aurelia, 122 - Bordighera
	Carcere di Sanremo	Via Armea, 22 - Sanremo
	Magazzino S.C. Farmacia Territoriale e Farmacoeconomia - Savona	Via Aleardi, Savona
	Magazzino S.C. Farmacia Territoriale e Farmacoeconomia – Cairo Montenotte	Corso Alighieri, 30 – Cairo Montenotte
	Magazzino S.C. Farmacia Territoriale e Farmacoeconomia – Finale Ligure	Via della Pineta, 6 – Finale Ligure
	Magazzino S.C. Farmacia Territoriale e	Via Trieste - Albenga

ASL 2	Farmacoeconomia - Albenga	
	Magazzino S.C. Farmacia Ospedaliera – Ospedale San Paolo - Savona	Via Genova – località Valloria - Savona
	Magazzino S.C. Farmacia Ospedaliera – Ospedale Santa Maria Misericordia- Albenga	Viale Martiri della Foce - Albenga
	Magazzino S.C. Farmacia Ospedaliera – Ospedale Santa Corona – Pietra Ligure	Via XXV Aprile – Pietra Ligure
ASL 3	Magazzino unificato Ospedale Villa Scassi	Corso Scassi, 9 - Genova - Sampierdarena
	Sede Farmaceutica Convenzionata - Magazzino Ospedale San Carlo	Piazzale Gianasso, 4 – Genova - Voltri
	Sede Farmaceutica Convenzionata - Magazzino Farmacia Ospedaliera Celesia	Piazzale Cambiaso, 62 – Genova - Rivarolo
	Sede Farmaceutica Convenzionata – Farmaceutica Territoriale – Via degli Operai	Via degli Operai, 80 – Genova - Sampierdarena
	Sede Farmaceutica Convenzionata – Farmaceutica Territoriale – Via Archimede	Via Archimede, 30/A – Genova San Fruttuoso
	Sede Farmaceutica Convenzionata – Magazzino Farmacia Struppa	Via Struppa, 150 – Genova - Struppa
	Sede Farmaceutica Convenzionata – Magazzino Farmacia Levante	Via Giovanni Maggio, 6 – Genova - Quarto
ASL 4	Farmacia Ospedaliera Sestri Levante	Via A. Terzi, 3 – 16039 Sestri Levante
	Farmaceutica Territoriale Chiavari	Via G.B. Ghio, 9 - 16043 Chiavari
ASL 5	Farmacia Interna Ospedale S. Andrea	Via M. Asso, 1 – La Spezia
	Farmacia Interna Ospedale S. Bartolomeo	Via Cisa sud - Sarzana
E.O. Ospedali Galliera	Farmacia Ospedaliera	Corso Mentana, 10 - Genova
I.R.C.C.S. GIANNINA GASLINI	Magazzino Farmacia – Padiglione – 15 – Piano Terra	Via Gerolamo Gaslini, 5 – 16147 Genova
Ospedale Policlinico San Martino	Farmacia Centrale – Padiglione Maragliano – Piano 1 - fondi	Largo Rosanna Benzi, 10 – 16132 Genova

## **Art. 5 Caratteristiche generali dei prodotti**

Sono oggetto del contratto di fornitura le sottoelencate tipologie di prodotti per ciascuna delle quali è indicato lo sconto minimo che, ove non diversamente specificato, deve essere offerto per la totalità dei prodotti della stessa tipologia.

ID	Categoria	Valore lordo di acquisto quadriennale (€)	Sconto % minimo accettato	Valore massimo offribile al netto dello sconto(€)
a	Specialità Medicinali dispensabili per conto del Servizio Sanitario Nazionale ( <b>Fascia A</b> )	10.724.604,84	32,1	7.282.006,68
b	Specialità Medicinali non dispensabili per conto del Servizio Sanitario Nazionale ( <b>Fascia C</b> )	4.488.260,17	32,1	3.047.528,66
c	Farmaci Generici dispensabili per conto del Servizio Sanitario Nazionale ( <b>Fascia A</b> )	3.044.587,48	36,6	1.930.268,46
d	Farmaci Generici non dispensabili per conto del Servizio Sanitario Nazionale ( <b>Fascia C</b> )	932.052,64	50,0	466.026,32
e	Specialità Medicinali senza prezzo di vendita al pubblico ( <b>SOP/OTC</b> ) *	3.092.324,99	33,1	2.068.765,42
f	Integratori alimentari e Dietetici ad uso umano e veterinario	3.658.902,37	34,1	2.411.216,66
g	Cosmetici e igienici	1.199.074,99	35,1	778.199,67
h	Specialità omeopatiche	248.454,51	31,1	171.185,16
i	Specialità veterinarie	530.452,83	31,1	364.282,00
j	Dietetici per l'infanzia, alimenti e lattini per l'infanzia	293.630,87	25,1	219.929,52
k	Dispositivi Medici Articoli sanitari (Medicazione, contenitori analisi, siringhe, profilattici) e tutti gli altri parafarmaci (per parafarmaco si intende tutto ciò che non rientra nelle categorie espresse in tabella e in dettaglio)	1.183.601,60	35,1	768.157,44
l	Sostanze e materie prime	306.691,52	50,0	153.345,76
<b>Totale</b>		<b>29.702.638,81</b>		<b>19.662.111,75</b>

\*calcolato sul listino dei prezzi al pubblico attualmente in vigore allegato al presente Capitolato Tecnico. Il listino sarà revisionato, di norma, annualmente nei limiti dell'indice ISTAT per famiglie di operai e impiegati secondo i criteri previsti dall'art. 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e tenendo conto delle condizioni del libero mercato.

Lo sconto dovrà essere applicato sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A. di tutti i prodotti oggetto di fornitura.

Gli importi indicati nelle colonne “Valore lordo di acquisto (€)” e “Valore netto base (€)”, sono rilevanti ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, e non costituiscono impegno alcuno all'acquisto per le Farmacie. Il fornitore nulla potrà pretendere quale riconoscimento economico a proprio favore.

I fabbisogni indicativi per singola farmacia/ente sono esposti nell'Allegato A.1.2.

Si precisa che non saranno ammesse alla gara offerte che presentino sconti inferiori a quelli indicati nella soprastante tabella.

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso. Dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti da eventuali nuovi provvedimenti normativi emanati nel corso della fornitura.

Ciascun Fornitore deve garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto, consegna e conservazione di tutti i prodotti oggetto della presente procedura di gara. In particolare, per i prodotti da conservare a temperature specifiche indicate dal produttore, il trasporto dovrà avvenire osservando tutte le modalità necessarie atte a garantirne la corretta conservazione.

Al momento della consegna i prodotti devono presentare una data di scadenza non inferiore a otto mesi, salvo deroga espressamente concessa dalla Farmacia ordinante

## **Art. 6 Modalità e condizioni per l'esecuzione della fornitura**

### **6.1 Richieste di consegna**

Le Richieste di consegna vengono inoltrate da ciascuna singola farmacia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via modem) ovvero via web e, per gli enti del SSN, attraverso la NSO. Solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, le richieste di consegna potranno essere inoltrate mediante comunicazioni telefoniche o via fax, con successivo onere di regolarizzazione da parte degli enti ordinanti.

Sono a carico del Fornitore eventuali oneri e/o spese necessari all'adeguamento del rispettivo sistema informatico con quello installato presso le farmacie nel più breve tempo possibile dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. Le farmacie dovranno avere la possibilità di visualizzare la disponibilità dei prodotti e del listino prezzi. Pertanto è onere del Fornitore provvedere al caricamento e al costante aggiornamento dello stesso nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore deve attivare, a proprie spese, almeno un numero telefonico funzionante dalle ore 8,30 alle 19,00 per consentire alle farmacie di richiedere informazioni sullo stato degli ordini, sulle giacenze di magazzino e sulla reperibilità dei prodotti. In alternativa, il medesimo servizio può essere garantito anche via web.

In caso di impossibilità temporanea di fornitura di uno o più prodotti indicati nella richiesta di consegna, il Fornitore deve dare immediata comunicazione, alla Farmacia che provvederà a inoltrare la richiesta al Fornitore aggiudicatario dell'altra parte del Lotto.

In caso di indisponibilità del prodotto prenotato deve essere inviata comunicazione tempestiva entro 15 minuti dall'ordine.

Il fornitore è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione alle Amministrazioni contraenti dei seguenti eventi:

- Sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione dei prodotti da parte delle Autorità competenti;
- Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito di provvedimenti delle Autorità Competenti;
- Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione dei prodotti;
- Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione dei prodotti a seguito di decisione del produttore;
- Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione.

## **6.2 Consegna dei prodotti**

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.



---

**A) Farmacie retail di proprietà pubblica della Regione Liguria:**

Il primo aggiudicatario dovrà provvedere a tre consegne al giorno dal lunedì al venerdì, e due consegne il sabato.

Il secondo aggiudicatario dovrà provvedere a due consegne al giorno dal lunedì al sabato.

Consegne primo aggiudicatario: ore 8,00/9,00 del mattino per ordinativi trasmessi entro le ore 19,30 del giorno precedente; ore 14,30/16,00 per ordinativi trasmessi entro le ore 13,00; ore 19,00/19,30 per ordinativi trasmessi entro le ore 17,00.

Consegne secondo aggiudicatario: ore 8,00/9,00 del mattino per ordinativi trasmessi entro le ore 19,30 del giorno precedente; ore 14,30/16,00 per ordinativi trasmessi entro le ore 13,00.

Il Fornitore risultato primo aggiudicatario è obbligato a consegnare, alle farmacie in turno di servizio, anche la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, entro le ore 13.00 (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e il Direttore della Farmacia). Tali richieste dovranno essere trasmesse dalle farmacie entro le ore 19.30 del giorno precedente. E' facoltà dello stesso Fornitore consentire alle farmacie di emettere le Richiesta di Consegna nel corso della mattina del giorno di turno di servizio, per effettuare la consegna nello stesso giorno.

**B) Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria:**

Il primo aggiudicatario dovrà provvedere a due consegne al giorno dal lunedì al venerdì, e ad una consegna il sabato.

Il secondo aggiudicatario dovrà provvedere ad una consegna al giorno dal lunedì al sabato.

Gli orari e le modalità di tali consegne dovranno essere concordate con il Direttore della S.C. Farmacia delle diverse Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria.

E' facoltà dei Direttori di Farmacia concordare con il fornitore, tramite accordo scritto, una diversa articolazione delle fasce orarie di consegna e un diverso numero di consegne.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco presso le Farmacie o i loro depositi esterni, e pertanto, prima di tale adempimento, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del Fornitore.

Le consegne dei prodotti dovranno essere documentate mediante l'emissione di documenti di trasporto da effettuare sia in formato cartaceo che in formato elettronico nel rispetto della vigente normativa. Il controllo quali-quantitativo della merce e le segnalazioni di errori verranno trasmesse al Fornitore entro 48 ore lavorative successive alla consegna.

Il documento di trasporto dovrà, almeno, contenere:

- le informazioni dettagliate dei prodotti oggetto della consegna;



- le quantità consegnate;
- il prezzo unitario applicato dal Fornitore alle farmacie dei prodotti consegnati con l'indicazione dell'aliquota IVA cui sono soggetti gli stessi.

Tali informazioni consentiranno alle farmacie di verificare, al momento di ricezione delle fatture, la corrispondenza del valore della merce ricevuta con quanto fatturato. I prezzi validi per la fatturazione, infatti, si intendono comunque riferiti al momento in cui viene inoltrata la Richiesta di consegna e non al momento della fatturazione.

In caso di consegna di prodotti non conformi a quanto indicato nel presente Capitolato ovvero nelle richieste di consegna, il Fornitore è tenuto a sostituire, a proprie spese, detti prodotti in occasione della prima consegna utile.

### **6.3 Servizio resi**

Ciascun Fornitore, ognuno per le rispettive quote di competenza e per le consegne effettuate, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti nei casi di seguito elencati. Il ritiro avrà luogo a seguito di comunicazione al Fornitore da parte delle singole farmacie, che provvederanno ad indicare la denominazione commerciale, la quantità della merce da ritirare.

Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro:

- a) dei prodotti erroneamente consegnati ovvero non conformi a quanto previsto nella Richiesta di consegna e/o al presente documento;
- b) al ritiro dei prodotti non movimentati;

Il ritiro dei prodotti avverrà a cura e spese del Fornitore, ciascuno per i prodotti di propria competenza, che ne abbia ricevuto comunicazione per iscritto dalle Farmacie, nei medesimi orari previsti per la consegna.

La Nota di credito pari all'intero importo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere emessa entro novanta giorni dalla data del DDT.

### **6.4 Fatture, Pagamenti**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta (derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A.);
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella documentazione di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. Le fatture inerenti la fornitura dovranno riportare i contenuti obbligatori per legge ed essere emesse con cadenza mensile.

La fattura dovrà essere distinta per pagamenti diversi e per destinatari diversi (singola Farmacia) e comprendere tutte le categorie. A fianco di ogni referencia appartenente alle diverse categorie dovrà essere indicato lo sconto sul prezzo al pubblico al netto di IVA praticato nella specifica fatturazione.

In calce alla fattura dovrà essere riportato un ulteriore riepilogo degli imponibili suddivisi per le varie aliquote IVA.

I prodotti stupefacenti dovranno essere fatturati separatamente dal resto della fornitura; dovrà essere emessa una fattura consegnata a ogni singola farmacia.

In tutte le fatture presentate dal Fornitore aggiudicatario devono essere evidenti le seguenti informazioni:

- prezzo al pubblico unitario
- prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)
- percentuale di sconto applicata dal prezzo al pubblico al netto di I.V.A. per ottenere il prezzo unitario fatturato, che dovrà essere uguale a quanto offerto in sede di presentazione delle offerte.

8. Nel caso in cui il fornitore sia costituito da RTI, gli Enti e le farmacie aderenti alla convenzione, in ragione della peculiarità del sistema di gestione ordini dei farmaci che devono essere effettuati nelle modalità sopra descritte, dovranno inviare le richieste di consegna di fornitura direttamente alle singole imprese associate, nel rispetto della quota prevista, per ciascuna impresa mandante, dall'atto di costituzione della RTI. Gli obblighi di fatturazione nei confronti delle Amministrazioni

contraenti verranno assolti dalle singole imprese associate relativamente alle forniture eseguite da ciascuna (Agenzia delle Entrate – principio di diritto n. 17 del 17/12/2018).

9. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle medesime ai sensi della vigente normativa, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

10. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

11. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante.

12. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

### **6.5 Subappalto**

Il subappalto è consentito limitatamente al servizio di consegna delle merci.

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti e alle condizioni ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

#### **Art. 7 Ulteriori obblighi del fornitore**

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- alle forniture/servizi compresi nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC)

#### **Farmacie retail di proprietà pubblica della Regione Liguria**

Il Fornitore, si obbliga a dare tempestive informazioni su ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci e parafarmaci e a trasmettere nel tempo più breve copia delle Gazzette Ufficiali, telegrammi e circolari del Ministero della Salute e della Regione nonché comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo.

Il Fornitore, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura deve comunicare a ciascuna Farmacia, i prodotti oggetto di:

- offerte speciali mensili;
- campagne promozionali e/o stagionali.

Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Farmacie materiale divulgativo e pubblicitario, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione.

Il solo Fornitore risultato primo aggiudicatario è obbligato, inoltre, a fornire l'abbonamento annuale/aggiornamento alla banca dati CODIFA o equivalente. Sarà cura del Fornitore comunicare ad A.Li.Sa. CRA, all'atto della stipula della Convenzione, le modalità di fornitura dell'abbonamento alla suddetta banca dati. In particolare il Fornitore dovrà dichiarare, se intende provvedere

direttamente al pagamento dell'abbonamento oppure se ciascuna Farmacia, per proprio conto, provvederà a sostenere il costo che verrà stornato in occasione della prima fattura.

#### **Art. 8 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

#### **Art. 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
  - b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

---

**Art. 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

**Art. 11 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro**

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
  - a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
  - b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;



- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
  - d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
  - e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

#### **Art. 12 Vigilanza e controlli**

1. Ogni fornitura sarà sottoposta al controllo da parte delle Farmacie riceventi e qualora dalla predetta operazione i beni forniti risultassero in tutto o in parte non conformi all'ordine, i Responsabili delle Farmacie potranno in pieno diritto rifiutarli.
2. Viene fatto obbligo alla Ditta fornitrice di ritirare e sostituire a sua cura e spesa i prodotti rifiutati. Resta comunque garantito il diritto di ogni Farmacia fornita al reso del prodotto non conforme a quanto ordinato.
3. Agli organi preposti alle diverse farmacie competerà il più ampio diritto di espletare nel modo meglio visto il controllo sull'andamento della fornitura, nonché sull'esatta esecuzione di tutti gli obblighi facenti carico al fornitore, a termini del presente Capitolato Tecnico e delle disposizioni da esso richiamate.
4. CRA si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.
5. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.
6. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

7. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a CRA ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

### **Art. 13 - Penali**

Spetta a ciascuna Amministrazione Contraente (Farmacie retail di proprietà pubblica della Regione Liguria/ Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria) interessata procedere alla rilevazione, contestazione, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di fornitura/servizio, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui ai commi seguenti:

**13.1.1** Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

- a) in caso di mancata consegna una penale pari ad € 100,00;
- b) in caso di ritardo ingiustificato nella consegna una penale pari ad € 75,00;
- c) in caso di mancata consegna parziale una penale pari ad € 50,00;

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna Amministrazione Contraente (Farmacie retail di proprietà pubblica della Regione Liguria/ Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria) A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

**13.1.2** La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

### **13.2 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte delle singole Amministrazioni Contraenti**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai punti precedenti dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla CRA.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.
  2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della
-

medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di CRA, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggior danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

### **13.3 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte di CRA**

1. Al procedimento di contestazione da parte di CRA si applica quanto previsto ai punti 1 e 2 del precedente art. 13.2.
2. CRA potrà applicare al Fornitore, in caso di ripetuti inadempimenti nei confronti di più Amministrazioni contraenti, una penale fino ad € 5.000,00 il cui ammontare verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di CRA. Tale penale potrà essere applicata sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggior danni. Nella determinazione della misura massima del 10% CRA terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

### **Art. 14 Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto**

1. Ai fini della stipula di ciascun contratto, l'aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al lotto oggetto di revoca.
2. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art.15 Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r e alla Centrale, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
  - a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da documenti di contestazione ufficiale;
  - b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da documenti di contestazione ufficiale;
  - c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
  - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - d) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
  - e) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.
6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.
9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.

10. Dichiarazione di nullità: La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

#### **Art.16 Recesso**

- 1) La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 2) Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dalla relativa documentazione di gara attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 3) Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause ostative come risultanti della informativa antimafia.
- 4) Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1,2,3, non comporta alcun onere per la Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.
- 5) La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016.
- 6) Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.
- 7) Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.



---

**Art.17 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dovrà essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**Art.18 Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

**Art.19 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456



c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione appaltante.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

#### **Art. 20 Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla Parte VI Titolo I Capo II (artt. 204 – 211) del D.lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

#### **Art. 21 Foro competente**

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e Stazione appaltante e/o l'interpretazione della Convenzione di fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.

Per le controversie relative alla esecuzione del contratto per ogni singolo ente committente saranno competenti i tribunali territoriali.

---

**Art. 22 Ripartizione competenze tra Stazione appaltante e singole Amministrazioni**

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale resta nell'esclusiva competenza della Stazione Appaltante la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- gestione della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- stesura e sottoscrizione della convenzione di fornitura (anche nella forma della lettera commerciale);
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- autorizzazione dell'eventuale subappalto e del contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- monitoraggio della fornitura;

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria l'autonoma gestione del rapporto negoziale ed in particolare delle seguenti attività:

- invio dell'ordinativo di fornitura;
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dell'eventuale subappalto e applicazione di penali contrattuali;
- monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Stazione Appaltante;